

Oltre il tetto scatta l'assunzione

La sanzione per le imprese che superano il limite del 20% di contratti a termine

Claudio Tucci

ROMA

Domani l'aula della Camera approverà il ritorno nei contratti di apprendistato dell'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale (on the job) con la formazione pubblica (ma se la Regione non si attiva entro 45 giorni il datore è esonerato). Si reintroducono anche le quote di stabilizzazione degli apprendisti (20% per le aziende con almeno 30 dipendenti). E nei contratti a termine si chiarisce che il superamento del tetto massimo di utilizzo del 20% viene sanzionato con la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti in eccesso.

Sono le novità, di maggior peso, contenute nel dl Poletti, oggetto ieri di un acceso scontro all'interno della maggioranza e che nel corso dell'esame in Senato potrebbe subire nuove modifiche (Ncd preme infatti per "alleggerire" la sanzione dell'assunzione se si sfora il tetto del 20% con un risarcimento monetario, per cancellare le quote di stabilizzazione degli apprendisti e per consentire alle imprese di scegliere tra formazione interna e regionale).

Il testo del dl 34 che uscirà dalla Camera conferma l'estensione della "acausalità" da 12 a 36 mesi per i contratti a termine. E tutte le modifiche apportate in sede referente. Le proroghe dei rapporti a tempo scendono da 8 a 5 (entro il limite dei 36 mesi). Viene ampliato e rafforzato il diritto di precedenza (per le assunzioni) delle donne in congedo di maternità (ai fini della precedenza si conteggiano anche i periodi di astensione obbligatoria).

Novità anche sul tetto legale del 20% di utilizzo dei contratti a termine. Intanto, si chiarisce che il tetto va riferito ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato (e non genericamente all'organico complessivo, come previsto prima) e che il conteggio si riferisce a quelli in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il tetto del 20% (e la relativa sanzione) non si applica ai rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore del dl 34. Restano comunque fermi i diversi limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva. Nei settori privi di una disciplina contrattuale, poi, per i datori di lavoro che all'entrata in vigore del decreto Poletti occupano lavoratori a tempo oltre il limite del 20%, scatta l'obbligo di adeguamento fino al 31 dicembre 2014. Poi, dal 2015, se non si rientra nel tetto, il datore non può stipulare nuovi contratti a tempo determinato.

Tra le altre novità che verranno approvate dalla Camera anche la possibilità di rinnovare o prorogare di un anno (fino al 31 luglio 2015) i contratti a termine del personale educativo e scolastico negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali.

Sul fronte invece dell'apprendistato, viene reintrodotta l'obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale, sebbene in forma semplificata. Il piano formativo è inserito, in forma sintetica, all'interno del contratto d'apprendistato e può essere definito anche sulla base di moduli e formulari (stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali). Torna, come detto, pure l'obbligo di stabilizzazione degli apprendisti: la quota viene fissata nel 20% e si applica alle imprese con almeno 30 dipendenti. Si specifica poi che la retribuzione dell'apprendista (nell'apprendistato di primo livello), fissata al 35% per le ore di formazione, debba intendersi come limite minimo (quindi

derogabile in melius dal datore di lavoro). Arrivano modifiche anche al decreto Carrozza per consentire la stipula di contratti di apprendistato a favore di minori (ma questa norma sta facendo rallentare l'avvio del programma sperimentale di alternanza in apprendistato per studenti di quarta e quinta superiore).

Novità infine sul Durc, con l'ok a verifiche online (la risultanza dell'interrogazione avrà validità di 120 giorni) e sui contratti di solidarietà, con l'unificazione al 35% degli sconti contributivi in tutte le Regioni (rispetto all'attuale 25% che per le aree svantaggiate sale al 30%).